

R.G.C. n. 889 / 2021



CORTE di APPELLO di TORINO

Sez. Prima Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Tiziana Maccarrone

Presidente

dott. Gian Andrea Morbelli

Consigliere

dott. Roberta Bonaudi

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al R.G.C. n. 889 / 2021

La Corte

-rilevato che nel presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione;

-considerato che le parti sono ritualmente costituite;

-rilevato che il Comune di Torino ha proposto appello avverso la sentenza n. 1894/21 pubblicata il 14.04.2021 (notificata il 9.06.2021) con la quale il Tribunale di Torino 1) rigettava l'opposizione dallo stesso proposta ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 10739/2018 che confermava e dichiarava esecutivo; 2) rigettava le domande riconvenzionali proposte dall'opponente Comune di Torino, che 3) condannava alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite liquidate in euro 6.400,00 per compenso professionale oltre accessori;

- rilevato che con il decreto opposto il Tribunale di Torino aveva ingiunto al Comune di Torino il pagamento della somma di euro 60.235,31 oltre interessi e spese a favore del Consorzio che si era dichiarato creditore di tale importo a titolo di contributo obbligatorio a titolo di concorso nelle spese ordinarie e straordinarie per il funzionamento e la gestione del Consorzio in relazione agli anni dal 2013 al 2016;

-rilevato che l'appellante conclude chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e comunque dell'esecuzione della sentenza appellata e nel merito, in parziale riforma della sentenza appellata, il rigetto delle domande proposte dal Consorzio e in via riconvenzionale la condanna del Consorzio alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento tecnico ed amministrativo per le annualità dal 2003 al 2012;

- rilevato che parte appellata si è costituita instando per il rigetto dell'appello, delle istanze istruttorie e della richiesta di sospensione;

- ritenuto che i "gravi e fondati motivi" cui l'art. 283 cpc subordina la facoltà di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado vanno individuati sia nel *fumus*, ossia nella rilevante probabilità della riforma della decisione appellata a causa della manifesta erroneità delle sue statuizioni o della esistenza di palesi errori logici o giuridici individuati dai motivi di appello, sia nel *periculum*, ossia nel pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione

Arrivo: AOO 076, N. Prot. 00008100 del 02/12/2021

della sentenza, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato;

- ritenuto che nel caso in oggetto la sentenza impugnata non risulta affetta da macroscopici errori logici né giuridici;

- ritenuto che, quanto al *periculum*, l'appellante si limita ad allegare che *dall'esecuzione della decisione in questione, l'appellante subirebbe oggettivamente effetti negativi ulteriori e ben più gravi dalla semplice corresponsione delle somme di cui è condanna dovendosi altresì definire i rapporti "inter partes" per le annualità successive al 2016* (vedi appello pag. 13);

- ritenuto che la circostanza che gli effetti della pronuncia si possano ripercuotere sugli esercizi successivi a quelli oggetto delle domande principale e riconvenzionale non integra affatto il pregiudizio cui fa riferimento l'art. 283 c.p.c., sicché l'istanza va respinta;

- ritenuto che possa fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, riservando al merito la decisione sulle istanze anche istruttorie di parte appellante;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata dall'appellante;

fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31 maggio 2022 ore 10,00

Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/11/2021

Il Consigliere relatore
Roberta Bonaudi

Il Presidente
Tiziana Maccarrone

Arrivo: AOO 076, N. Prot. 00008100 del 02/12/2021